

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1718-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BARRA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1974
(V. Stampato n. 303)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1974*

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici
e del rapporto di lavoro del personale dipendente

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1718 pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, è il frutto di un lungo lavoro di elaborazione del disegno di legge 303 presentato dal Governo il 26 giugno 1972, concernente il riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici e nel quale risultano assorbite le iniziative parlamentari concernenti la liquidazione degli enti superflui e la costituzione di un registro od albo nazionale degli enti pubblici dello Stato.

Il disegno di legge n. 303, pur ponendosi la esigenza di affrontare il riordino, con la soppressione, ristrutturazione o incorporazione in enti simili di quegli enti i cui scopi erano cessati o non più perseguibili ovvero che si trovano nella impossibilità concreta di attuare i propri fini istituzionali, preminentemente mirava ad addivenire ad una adeguata disciplina del rapporto d'impiego degli enti pubblici non economici e non territoriali — disciplina resa oltre tutto indilazionabile anche per effetto del riassetto delle retribuzioni e delle carriere degli impiegati statali — mediante una normativa che definisse unitariamente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del parastato, oggi quantomai frantumato e differenziato dalle più disparate norme recepite dai singoli regolamenti organici, ed aventi ormai in comune solamente il principio della natura non privatistica del rapporto d'impiego e l'agganciamento delle retribuzioni, oggi non facilmente determinabile, a quello del personale statale (livello non superiore al venti per cento) fissata dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il disegno di legge n. 303, nelle sue linee fondamentali, premessa la formulazione di alcuni indici di riconoscibilità degli enti pubblici, faceva largo ricorso alla delega legislativa (da esercitarsi in un termine quantomai breve: 180 giorni) sia per provvedere alla loro individuazione, soppressione, ristrutturazione, sia al fine di procedere al riordinamento dello stato giuridico ed economico del relativo personale, introducendo il prin-

cipio dell'unitarietà di trattamento mediante la contrattazione collettiva e quindi con carattere di generalità a livello nazionale.

L'esame del disegno di legge n. 303 e delle iniziative parlamentari connesse, fu iniziato in sede referente il 4 ottobre 1972 dalla I Commissione della Camera che, pur pressata dal lungo travaglio del riordino del parastato — le prime trattative col Governo risalivano al 1968 — e dalle aspre polemiche di stampa, soprattutto connesse con il fenomeno della proliferazione degli enti superflui o inutili, all'unanimità ritenne necessario affidare ad un comitato ristretto, lo studio e l'approfondimento della materia.

Gli atti parlamentari documentano che tale decisione scaturì, pur nell'accettazione, in linea di massima, di alcuni principi posti a base del disegno di legge n. 303, per effetto della complessità della materia, della interdipendenza dei vari aspetti e per la vastità, certamente non organica, della legislazione relativa ad una miriade di enti, proteiformi nella loro natura, e tale da rendere estremamente ardua la indagine e ricerca degli stessi atti normativi (l'unica indagine sistematica nel settore e condotta con rigore scientifico è quella svolta dal CIRIEC e dall'Istituto di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio di Roma, pubblicata nel 1972).

Nè può negarsi l'opportunità di tale decisione dopo il deludente risultato della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ove si consideri che al 31 giugno 1971 gli enti posti in liquidazione assommavano ad appena 54 (cfr. comunicazione dell'Ufficio stampa del Ministero del tesoro resa in detta data). Gli studi del comitato ristretto e della Commissione, compiuti con la collaborazione del Governo che partecipò assiduamente ai lavori, sviluppatasi nell'arco di circa due anni, determinarono un'ampia rielaborazione del testo originario del disegno di legge n. 303 e si conclusero, dopo un ampio dibattito, con l'approvazione da parte della Camera dei deputati del testo all'esame dell'Assemblea, i cui cardini fondamentali attengono: 1) all'individuazione degli enti pubblici cui vanno applicate le norme del disegno di legge; 2) alla soppressione degli enti superflui;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) alla cessazione della sovvenzione dello Stato agli enti non suscettibili di scioglimento anche per precetto costituzionale; 4) nel nuovo stato giuridico del personale; 5) nella contrattazione collettiva; 6) nel sistema dei controlli onde rendere più efficaci e penetranti quelli attribuiti al Parlamento.

Circa il primo punto, la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno evitare ogni definizione legislativa degli enti classificabili nel parastato, sia per la scarsa utilità pratica di tale definizione, sia per la complessità della qualifica della pubblicità degli enti, che pur costituendo, fin dagli inizi del secolo, un tratto caratteristico dell'organizzazione amministrativa italiana, ha tuttavia diviso la dottrina e creato incertezze nella giurisprudenza, per la estrema flessibilità e continua evoluzione della teoria delle persone giuridiche pubbliche col trasformarsi del diritto positivo e, per quanto più da vicino ci interessa, della disciplina del pubblico impiego, la cui demarcazione da quello privato, nel suo contenuto sostanziale, diventa sempre più labile.

L'opportunità di non affrontare l'inquadramento dogmatico del parastato — la indicata terminologia compare per la prima volta nel disegno di legge 13 novembre 1924, n. 1825, disciplinante le norme sull'impiego privato e da allora raramente usata nei testi legislativi e senza che comunque risultasse una precisa determinazione giuridica del suo significato — trae ragione dalla considerazione che il disegno di legge n. 1718 non intende interferire o modificare le funzioni istituzionali degli enti che sopravviveranno dopo l'indagine conoscitiva e l'esercizio del potere delegato, ma completare il quadro dei criteri e dei paradigmi del pubblico impiego che va normalizzato nelle tre branche fondamentali che oggi in via sistematica vanno profilandosi e propriamente: nella disciplina privatistica e contrattuale per l'attività imprenditoriale esercitata dagli enti pubblici economici; nella disciplina autonoma e regolamentare per gli enti pubblici territoriali o ad essi equiparati, sostanzialmente per questi non innovando la legislazione vigente, oggi pressochè assimilata, per quan-

to attiene il rapporto di impiego, a quella dell'amministrazione diretta dello Stato; finalmente in quella del parastato come disciplinata dalla normativa, certamente innovativa, introdotta dal disegno di legge in titolo, che in definitiva rompe la singola e discrezionale facoltà organizzatoria di ciascun ente, necessariamente imposta *de iure condito*, dalla mancanza di qualsiasi disposizione unitaria e generale, salva la già citata disposizione di legge del 1945, per altro esclusivamente attinente al parametro retributivo, insufficiente ad evitare disparità di trattamento, in alcuni casi macroscopica, tra il personale dei vari enti.

Particolare interesse rivestono gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in quanto delimitano l'ambito di applicazione della legge ed il meccanismo adottato per la soppressione degli enti superflui. Il proposto sistema prevede la soppressione, alla scadenza del triennio dall'entrata in vigore della legge, di tutti gli enti pubblici che non risultino inclusi nella tabella o per i quali, nell'esercizio del potere delegato, il Governo non provveda a convalidarne la necessità o a ristrutturarli.

Restano esclusi dall'applicazione della legge e quindi non suscettibili di soppressione, gli enti dipendenti dalle Regioni (articolo 35), gli enti aventi pacificamente natura diversa da quelli rientranti nel parastato (articolo 1, secondo comma) e gli enti a base associativa anche se abbiano ottenuto un riconoscimento pubblico (vigilanza ministeriale, contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato, potere impositivo). Per questi ultimi, alla scadenza del triennio, la non inclusione nella tabella non produrrà lo scioglimento (secondo comma, articolo 2) giuridicamente inattuabile perchè in contrasto con la Costituzione, ma esclusivamente la cessazione della contribuzione o la perdita della facoltà impositiva.

Va inoltre sottolineato che l'illustrato meccanismo determina *ope legis* la soppressione dell'ente esclusivamente dopo l'esaurimento della delega; nelle more il disegno di legge si limita a disporre norme, definibili di salvaguardia, non incidenti nei compiti o attività

istituzionali, in quanto limitate al blocco degli organici e al divieto di nuove assunzioni.

Tanto premesso, ed in esecuzione del mandato ricevuto dalla 1^a Commissione, il relatore, a tal punto, deve farsi carico di esporre i rilievi emersi nel dibattito avvenuto nella 7^a Commissione — Pubblica Istruzione — cui il disegno di legge è stato assegnato in sede consultiva, specificatamente per perplessità emerse per gli enti culturali e le Accademie.

Sostanzialmente il parere del designato relatore, senatore Ermini e di altri commissari è che la sopravvivenza di tali istituzioni, certamente insostituibili per giudizio comune, vada garantita ed assicurata non mediante la loro inclusione nella tabella, che li assoggetterebbe ad una disciplina del rapporto di impiego e ad un sistema burocratico ad esse non congeniali, ma sottraendole dalla disciplina generale, elencandole espressamente all'articolo 1 con la conseguente esclusione dall'applicazione della nuova normativa legislativa.

Le considerazioni circa l'identificazione dell'ambito di applicazione della legge assorbono alcune perplessità: tuttavia, anche per l'esatta dimensione del problema, occorre specificare che le 43 Accademie e le 5 ex Accademie regie, sono costituite ed operano in sede locale (per una analitica elencazione cfr. « Gli enti pubblici italiani », collana CIRIEC, pag. 939) e non hanno alcun rilievo di natura pubblicistica, onde per queste il problema non si pone in quanto, analogamente alle deputazioni di storia patria, sono espressamente escluse dalla disciplina del parastato appunto perchè di carattere locale.

Le uniche Accademie di interesse nazionale, quali istituti di alta cultura sono l'Accademia della Crusca, l'Accademia delle scienze di Torino, l'Accademia di San Luca, sorte e strutturate come libere associazioni di diritto privato (C. Mortati - Istituzioni di diritto pubblico) classificate, come in genere tutte le associazioni culturali, dalla più recente dottrina « Associazioni pubbliche » per effetto del riconoscimento della personalità giuridica e per le finalità a carattere nazio-

nale (cfr. M.S. Giannini, Diritto amministrativo, voce enti pubblici; A. Sandulli, Diritto amministrativo, Enti a carattere associativo).

Il riconoscimento indubbio della struttura associativa delle Accademie, trova altresì conferma, sul piano legislativo, nella terminologia certamente di significato tecnico, della legge 30 dicembre 1957, n. 1477, avente ad oggetto « Riordino dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » che all'articolo 19 definisce e classifica le Accademie non già « enti » ma « sodalizi ».

Tanto premesso essendo palmare che le mentovate istituzioni non sono suscettibili di scioglimento per il disposto del primo comma dell'articolo 18 della Costituzione, che appunto garantisce la libertà associativa, nè assoggettabili alla disciplina del parastato in quanto per precetto costituzionale (articolo 33) alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie è garantita l'autonomia degli ordinamenti, ne consegue che tali istituzioni rientrano nella categoria e nella ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge e che diversamente non avrebbe ragione di esistere.

Nè quanto esposto contrasta con l'avvenuta inclusione nella tabella dell'Accademia dei Lincei. L'attuale fisionomia, infatti, di tale istituzione non è più quella originaria di libera associazione, onde la denominazione di « accademia » ha soltanto un valore ed un significato storico. Essa infatti venne disciolta con legge 8 giugno 1939, n. 155, e ricostituita su nuove basi *ope legis* con il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, non quindi per volontà assembleare ma con atto di imperio del legislatore, e col trasferimento del patrimonio della Reale accademia d'Italia e l'affidamento della gestione di fondazioni culturali, onde è opinabile la sussistenza della stessa libera determinazione dei fini.

La diversa natura dell'Accademia dei Lincei, rispetto alle altre accademie va rintracciata inoltre nel sistema dei controlli (essa è l'unica accademia sottoposta al controllo della Corte dei conti) e nella struttura degli organici con qualifiche, gruppi e ruoli assimilati a quelli del Ministero della pubblica istruzione e da questo approvati di concerto

col Ministro del tesoro, elementi che inducono a ritenere l'istituzione non un'associazione, ma un ente pubblico in quanto inquadrato nel sistema dell'amministrazione centrale, integrando la sua attività a quella propria dello Stato nel campo culturale (Corte dei conti, Sezione controllo enti, determinazione 1137 del 3 ottobre 1972). Va condiviso in proposito, a tranquillità di alcuni ambienti culturali, il lucido giudizio del Ministro Spadolini espresso nel discorso tenuto alla Camera il 26 gennaio 1975, ove appunto riferendosi al disegno di legge n. 1718 e facendo giustizia di ogni falsa o distorta interpretazione dichiarava: « In questo ramo del Parlamento è stata approvata una legge che ha suscitato critiche nel mondo degli studiosi e la cui cattiva lettura ha determinato l'impressione che lo Stato considerasse insigni Accademie a carattere nazionale, con l'eccezione dell'accademia dei Lincei, come enti inutili da sopprimere. Ritengo che questa cattiva lettura possa essere migliorata dal Senato ».

Certamente l'erroneità di una interpretazione scaturita dall'empirismo di « una cattiva lettura » e da un giudizio affrettato e quindi sommario, impone un chiarimento che certamente verrà dall'Assemblea vorrei dire più che per fondati motivi tecnici o giuridici, per esigenze politiche e di pubblica opinione ma senza tuttavia, a personale e sommo parere del relatore, incidere nell'articolo, difficilmente emendabile per la sua voluta e meditata astrattezza, in quanto ogni specificazione certamente ne imporrebbe delle altre, non agevolmente definibili, in ordine ad esempio ad atipiche strutture della pubblica amministrazione (le « persone giuridiche - organi dello Stato ») che pur senza essere espressamente menzionate, sono implicitamente escluse dalla disciplina del disegno di legge (indubbiamente in modo meno netto rispetto alle Accademie ed alle associazioni pubbliche in genere) a causa dei compiti espletati in regime di autonomia operativa nella configurazione organizzativa e funzionale degli enti statali, o in ordine ad alcune perplessità sollevate dalle Regioni.

Ove si giungesse a diverse conclusioni, il pur apprezzabile intento di superare le zone grigie, tali considerate da alcuni sotto il profilo interpretativo della legge, non potrebbe non portare alla oggettiva conclusione espressa con molta chiarezza, dal senatore Ermini — desideriamo dargliene atto — nella seduta del 29 gennaio della Commissione pubblica istruzione, sulla necessità non di formulare emendamenti, ma « di un rifacimento radicale del testo legislativo » che inevitabilmente postulerebbe la impossibilità di dare corso al provvedimento.

Ciò che conta invece è lo spirito e la volontà con cui la legge, una volta approvata, dovrà essere applicata non soltanto dal legislatore delegato ma dallo stesso Parlamento per le integrazioni legislative, certo opportune e prevedibili.

Tale ultima considerazione certamente assorbe il problema sollevato da alcuni colleghi della 1^a Commissione circa l'inclusione nella tabella degli istituti zooprofilattici, in considerazione che la natura dei predetti enti trae causa da forme consortili tra enti locali ed Università, problema che non va ignorato ma che non può che trovare collocazione o in una eventuale modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, o con la legge di riforma sanitaria, in cui necessariamente dovrà essere riesaminata e disciplinata la posizione dei predetti istituti rispetto alle Regioni.

Dall'esame dello stato giuridico del personale come disciplinato dal disegno di legge si evince che la nuova disciplina è caratterizzata dalla uniformità di regolamentazione per l'intero personale del parastato, e dall'adozione del sistema della qualifica funzionale, nel cui ambito si sviluppa la progressione economica con classi o livelli retributivi (sostituendola al concetto della carriera), sistema già positivamente adottato per il personale degli enti locali, e su cui si è già espresso favorevolmente il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Tale modello di stato giuridico, comune a tutto il personale, assume nel sistema ipotizzato nel disegno di legge carattere obbligatorio, dovendo ad esso uniformarsi ciascun

ente recependolo in termini di tempo brevi, e senza discrezionalità, nel proprio regolamento organico, eliminandosi quindi fughe settoriali e disparità ingiustificate.

Particolare rilievo merita l'introduzione della contrattazione sindacale come base per la disciplina del trattamento economico anche per i suoi aspetti costituzionali, in riferimento alla norma del terzo comma dell'articolo 39 della Costituzione ai fini ed agli effetti della efficacia *erga omnes* di accordi sindacali.

Il disegno di legge prevede l'inizio di un procedimento che, confluendo in una « ipotesi di accordo » dà luogo, ove approvato dal Consiglio dei Ministri, ad un provvedimento amministrativo del Capo dello Stato, adottato su proposta del Presidente del Consiglio. Con tale meccanismo, la fonte normativa obbligatoria non è il contratto collettivo ma il decreto del Presidente della Repubblica e avendo natura di regolamento del Governo va obbligatoriamente recepito nelle tabelle organiche degli enti pubblici.

Gli articoli 29, 30 e 33 regolano la materia dei controlli esercitati dal Governo, sia sotto il profilo di legittimità sia sotto quello di me-

rito, sugli atti di maggiore incidenza finanziaria, con la conseguente responsabilizzazione politica dell'esecutivo di fronte al Parlamento, il cui controllo assume maggiore incidenza sia pure nel rispetto e nell'ambito delle competenze costituzionali.

Onorevoli senatori, la sollecitudine con cui la Commissione di merito ha licenziato il disegno di legge al vostro esame non è frutto di pressioni esterne, pur comprensibili, o di rinuncia alla nostra alta funzione, scaturite dal sistema bicamerale, ma dimostra la convinta, responsabile determinazione di porre finalmente un punto fermo, anche sotto il profilo della spesa pubblica, su un settore certamente cruciale nel nostro Paese e tra i più criticati, per molteplici aspetti, nel quadro della pubblica amministrazione; essa vuole altresì essere un giusto riconoscimento all'appassionato ed approfondito lavoro svolto in comunione di intenti dall'altro ramo del Parlamento e dal Governo e pertanto per tali motivi ne raccomandiamo l'approvazione nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

BARRA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

29 gennaio 1975

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimersi in senso favorevole al suo ulteriore corso.

La Commissione richiama tuttavia l'attenzione della Commissione di merito sulla singolarità della norma di copertura prevista dall'articolo 42 del provvedimento. La Commissione ritiene, infatti, che, mentre la ristrutturazione e la soppressione di enti pubblici porterà ad una riduzione di spesa e a un migliore assetto della finanza pubblica soltanto in prosieguo di tempo, le disposizioni relative al personale e al suo trattamento economico entreranno in vigore immediatamente, con possibili negative ripercussioni indirette sul bilancio dello Stato.

Tale parere è stato espresso a maggioranza.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università e gli istituti di istruzione, le deputazioni di storia patria e in genere gli istituti culturali di interesse locale, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per la assistenza dei lavoratori.

La tabella allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuati e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

Art. 2.

(Soppressione degli enti e loro liquidazione)

Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti od ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.

Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonchè qualsiasi facoltà impositiva.

Gli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 sono posti in liquidazione con decreto del Ministro del tesoro a mezzo dello speciale ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'articolo 3; sono altresì vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario.

Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1973 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 30 giugno 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è garantita la conservazione del rapporto stesso, anche attraverso il trasferimento ad altri enti od allo Stato, nonchè il mantenimento, se più favorevole, dei trattamenti di cui al successivo articolo 7.

Il trasferimento è effettuato con preferenza verso gli enti della stessa categoria i cui ruoli presentino le necessarie vacanze.

Ove manchino le suddette vacanze, il personale trasferito è collocato in soprannumero, da riassorbire gradualmente nel tempo. Peraltro il personale medesimo potrà essere collocato in appositi ruoli ad esaurimento semprechè il relativo contingente, anche per trasferimenti successivi, sia di consistenza tale da giustificarne l'istituzione.

Art. 3.

(Conferma, ristrutturazione e soppressione degli enti pubblici)

Il Governo della Repubblica entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge contenenti l'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese che andranno a integrare la tabella allegata alla presente legge.

Con gli stessi decreti è disposta la eventuale ristrutturazione degli enti medesimi o

la fusione degli enti che abbiano identiche od analoghe competenze.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge anche prima della scadenza del triennio di cui al precedente articolo 2, per la soppressione degli enti i cui scopi sono cessati o non più perseguibili ovvero sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini istituzionali ovvero che, in relazione all'attività effettivamente svolta, risultino inadeguati ad assicurare un soddisfacente grado di efficienza della funzione pubblica esercitata, nonché per la devoluzione delle funzioni allo Stato, alle Regioni o ad altri enti.

Ai fini della inclusione degli enti nell'elenco di quelli ritenuti necessari, ovvero per la valutazione dell'opportunità della loro soppressione, ristrutturazione o fusione, il Governo terrà conto dei seguenti criteri:

1) della loro rilevanza ai fini dell'attuazione di una programmazione delle scelte produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica, dello sviluppo culturale, dell'orientamento a favore dei consumi sociali;

2) della economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro fini istituzionali in relazione anche alle esigenze di una riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

3) della convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato;

4) della competenza delle regioni.

Il Governo procederà all'emanazione dei decreti delegati a seguito di un'indagine conoscitiva condotta sull'attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività dei singoli enti, su proposta del Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati e sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, che esprime parere in relazione ai singoli enti anche sui testi definitivi dei decreti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

(Istituzione di nuovi enti)

Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge.

Art. 5.

(Assunzioni)

Le assunzioni del personale dipendente dagli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre commi dell'articolo 16.

Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato annualmente dai singoli enti, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sui requisiti di assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

I concorsi consistono in una valutazione comparativa, espressa con una graduatoria, della preparazione dimostrata dai candidati i quali superino le prove scritte, orali e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute immediatamente o al termine di apposito corso di formazione professionale cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneità.

Per le qualifiche previste alle lettere c) e d) dell'articolo 16, l'espletamento dei concorsi richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche.

I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle commissioni di esame e dei docenti dei corsi, sui criteri per l'ammissione ai medesimi, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva.

Il direttore generale, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

Art. 6.

(Personale straordinario)

Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;

b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;

c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).

Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per territorio, l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per accertarne la capacità tecnica.

Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente articolo od all'articolo 36 è nulla di diritto, salvo la responsabilità personale di chi l'ha disposta.

Gli incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono esclusi dalla disciplina della presente legge.

Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo.

Art. 7.

(Trasferimenti)

In caso di riduzioni di organici, il trasferimento di ufficio del personale esuberante ad altro ente è disposto con decreto dei Ministri che esercitano la vigilanza, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a favore degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 2 limitatamente alle riduzioni di personale conseguenti alla cessazione delle contribuzioni e delle facoltà impositive ivi previste.

Con deliberazione degli enti interessati, può essere disposto il trasferimento, a domanda, del personale da un ente ad un altro.

I trasferimenti di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati all'esistenza delle necessarie vacanze nel corrispondente ruolo dell'ente ricevente.

Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianità di qualifica nella stessa già maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianità, nonchè lo stipendio, per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'ente di provenienza. A parità di condizioni, il personale trasferito viene collocato in ruolo immediatamente dopo il corrispondente personale dell'ente ricevente.

Art. 8.

(Doveri e responsabilità)

Il personale degli enti è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e zelo, a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'ente o ai terzi, a prendere residenza nel luogo dove presta servizio.

I regolamenti dei singoli enti provvederanno a definire le specifiche responsabilità da affidare ai dipendenti in relazione alle funzioni esercitate, a disciplinare gli obblighi

nascenti dai doveri di ufficio in conformità con le funzioni e la struttura organizzativa degli enti stessi.

In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, nonché di responsabilità dei dipendenti per i danni arrecati all'amministrazione o ai terzi, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali ed è distribuito, sentite le rappresentanze sindacali, in modo da salvaguardare in ogni caso le esigenze di servizio e l'interesse degli utenti.

Le prestazioni oltre l'orario normale sono consentite con provvedimento motivato in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, e non possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente.

Il compenso orario del lavoro straordinario è determinato maggiorando del 15 per cento il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe di appartenenza.

Il riposo settimanale è disciplinato dalle disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

(Permessi, congedi e aspettative)

Il personale degli enti ha diritto ogni anno a 30 giorni di ferie retribuite. Il personale assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto ad un numero di giorni di ferie retribuite proporzionali al periodo di servizio che presterà nell'anno.

Il personale ha diritto, altresì, a permessi straordinari retribuiti per contrarre matrimonio, per la partecipazione a concorsi od esami scolastici e professionali, per malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, e a permessi non retribuiti per improrogabili ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In ogni caso i permessi straordinari non possono superare i 30 giorni all'anno.

I congedi straordinari per gravidanza e puerperio e per richiamo alle armi, le aspet-

tative per infermità, per servizio militare, per motivi di famiglia, personali o di studio e per l'assolvimento di funzioni pubbliche, sono disciplinati secondo le norme di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

(Libertà di opinione e diritti sindacali)

Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano — per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacale — le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37 della citata legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il personale ha facoltà di delegare l'ente da cui dipende per il versamento di contributi sindacali alla Federazione nazionale del sindacato di appartenenza.

Art. 11.

(Provvedimenti disciplinari)

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità e alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o ai terzi, ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni commesse dai dipendenti civili dello Stato.

Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri di ufficio, alla nomina e ai compiti dell'istruttore e dei consulenti tecnici, al diritto di difesa e alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato adattate dai regolamenti alla struttura organizzativa dei singoli enti.

Gli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, potranno prevedere la disciplina relativa alla nomina e composizione delle commissioni disciplinari e alla scelta dei componenti delle commissioni stesse.

Art. 12.

(Cessazione del rapporto)

La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, può avvenire:

- a) per dimissioni volontarie accettate;
- b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;
- c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli;
- d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

Sono estese ai dipendenti degli enti pubblici le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di destituzione di diritto, nonchè di sospensione cautelare, facoltativa ed obbligatoria dall'impiego.

Art. 13.

(Indennità di anzianità)

All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.

Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonchè i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonchè i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'articolo 6.

Art. 14.

(Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza)

Finchè non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.

I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Ruoli)

Il personale dipendente dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge, viene inquadrato nei ruoli:

- a) amministrativo;
- b) tecnico;
- c) professionale.

Appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.

Appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio.

I regolamenti degli enti, in relazione alle esigenze e alla natura di ciascun ente, possono prevedere l'unificazione dei ruoli amministrativi e tecnici.

Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.

Art. 16.
(Qualifiche)

Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche funzionali:

a) di *collaboratore*, in possesso di titolo di istruzione universitaria e di particolari attitudini professionali;

b) di *assistente*, in possesso di titolo di istruzione media superiore e di buone attitudini professionali;

c) di *archivista-dattilografo*, in possesso di un titolo di istruzione media inferiore e di capacità di ordine ed esecutiva;

d) di *commesso*, in possesso di un titolo di istruzione almeno elementare.

Il ruolo tecnico si articola nelle qualifiche funzionali:

a) di *collaboratore tecnico*, in possesso di un titolo di istruzione universitaria in facoltà scientifiche e di particolari attitudini professionali;

b) di *assistente tecnico*, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore;

c) di *operatore tecnico*, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio;

d) di *agente tecnico*, in possesso di una qualificazione professionale tecnica inferiore.

Il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali. Alla prima appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il titolo di laurea o equipollente; alla seconda appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto un titolo di studio o di abilitazione inferiore.

Per l'accesso alle qualifiche di cui ai precedenti commi, oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 5, terzo comma, è richiesto rispettivamente, a partire dalla qualifica a), il possesso del diploma di laurea, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, del diploma di istruzione secondaria di primo grado e della licenza elementare, nel tipo specifico ed unitamente

agli eventuali titoli di specializzazione stabiliti per i vari ruoli. Per i ruoli tecnici sono ammessi i diplomi di istruzione professionale di grado corrispondente rilasciati da istituti pubblici di istruzione.

Per le qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico, i regolamenti organici, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente, possono prevedere un'ulteriore qualifica per funzioni di coordinamento di specifici settori di lavoro, da conferire ai dipendenti della stessa qualifica, secondo modalità dagli stessi previste. Per funzioni di coordinamento possono essere previsti dai regolamenti organici incarichi da conferire a dipendenti delle qualifiche funzionali del ruolo professionale.

I concorsi di assunzione del personale sono banditi specificamente per ciascun ruolo e qualifica. I regolamenti degli enti stabiliscono la natura del titolo di studio richiesto e gli eventuali titoli di specializzazione.

Art. 17.
(Classi di stipendio)

Nell'ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normati scatti di anzianità, una o più classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all'anzianità effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11.

L'anticipata attribuzione di una classe di stipendio può essere conferita ai dipendenti i quali abbiano superato appositi concorsi o corsi interni di aggiornamento o specializzazione promossi dall'ente cui appartengono per un numero di posti in ogni caso non superiore al 15 per cento dei posti in organico nella qualifica.

Ai concorsi o corsi di cui al comma precedente possono partecipare i dipendenti i quali abbiano espletato almeno quattro anni di servizio senza avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. Non sono consentite anticipazioni di classi di stipendio per superamento di corso o

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concorso più di due volte nella stessa qualifica.

L'anticipazione della classe di stipendio consente al dipendente il mantenimento del diritto alla progressione economica per anzianità dal nuovo livello retributivo raggiunto.

Art. 18.

(Dirigenza)

La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potrà superare il numero delle unità organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unità organica.

La dirigenza può articolarsi in non più di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente.

Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacità per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale.

Art. 19.

(Nomina a dirigente)

Ai fini della nomina prevista nel terzo comma dell'articolo precedente, il consiglio di amministrazione indice, in relazione alle vacanze dei posti nel primo livello dirigenziale, appositi concorsi secondo le norme stabilite dal regolamento organico dell'ente.

Art. 20.

(Direttore generale)

Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, di concerto

con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sarà stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione alla importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale *B*, al dirigente generale *C* e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sarà desunta dal concorso dei seguenti elementi:

a) dimensione della organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;

b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi di istituto;

c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.

I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, è emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 21.

(Passaggio di qualifica)

Salve le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 16, il passaggio di qualifica del personale è consentito, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi, nell'ambito dei ruoli amministrativi e tecnici.

A tal fine i bandi di concorso di cui all'articolo 5 riservano il 20 per cento dei po-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sti messi a concorso al personale della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal bando.

Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio e specializzazioni per i ruoli amministrativi, nei riguardi del personale che abbia prestato nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di servizio e risulti in possesso di idonei requisiti in conformità dei regolamenti degli enti e non sia incorso in alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. Le norme di cui sopra si applicano anche ai ruoli tecnici limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea.

I posti di cui al secondo comma che rimangono scoperti per mancanza di concorrenti o per inidoneità dei medesimi sono conferiti ai concorrenti esterni secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dal concorso.

Art. 22.

(Passaggi di livello nella dirigenza)

Il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore nell'ambito della dirigenza è deciso dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ogni volta che si verifichi una vacanza di posti, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti organici degli enti e non può comunque avvenire in mancanza di una permanenza di almeno un triennio nel livello immediatamente inferiore.

Art. 23.

(Commissione del personale)

Presso ogni ente è costituita una commissione del personale presieduta dal Presidente dell'ente, o, per sua delega, da un membro del consiglio di amministrazione e composta da dipendenti dell'ente per metà nominati dall'ente ivi compreso il direttore generale e per metà eletti da tutto il perso-

nale, secondo le norme previste dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma.

La commissione del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione dei regolamenti organici, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima qualifica ed è sentita sui trasferimenti, sui provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di età, sulle proposte di stanziamento di bilancio ed in genere su tutti i provvedimenti che riguardano il personale.

Art. 24.

(Gruppi di lavoro)

Nell'ambito degli uffici centrali e periferici possono essere temporaneamente istituiti, sentita la commissione del personale, gruppi di lavoro cui vengono attribuiti la promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie e di affari omogenei.

Al gruppo di lavoro partecipano, senza diritto a particolari compensi, dipendenti appartenenti alla stessa qualifica o a diverse qualifiche e ruoli allo scopo di integrare le differenti competenze professionali.

I responsabili dei servizi e degli uffici sono riuniti periodicamente in una conferenza presieduta dal direttore generale, per esprimere pareri sull'azione amministrativa e formulare proposte sui provvedimenti da adottare per semplificare le procedure, per ridurre il costo dei servizi, per predisporre gli strumenti idonei ad acquisire il parere dei rappresentanti degli utenti dei servizi dell'ente.

Art. 25.

(Adeguamento dei regolamenti organici degli enti)

Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovrà provvedere con ap-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

posita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformità della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.

Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovrà definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Ministro vigilante, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 26.

(Disciplina del trattamento economico)

Il trattamento economico di attività, ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di anzianità, la determinazione dello stato giuridico per la parte non prevista dalla presente legge e non demandata ai regolamenti organici degli enti, nonchè la determinazione delle modalità di elezione delle commissioni del personale entro i limiti stabiliti dalla presente legge, sono regolati per la generalità dei dipendenti degli enti mediante decreto del Presidente della Repubblica emesso a seguito delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo 28.

Il trattamento economico è determinato nei limiti di cui al precedente articolo 20 e deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici.

Al personale contemplato dalla presente legge non possono essere attribuiti trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di categorie di enti all'infuori delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.

Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente.

Gli accordi di cui alla presente legge si rinnovano ogni tre anni.

Art. 27.

(Delegazione degli enti).

Per la definizione delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo è istituita una delegazione degli enti, di cui alla tabella allegata, composta da presidenti di ente ciascuno in rappresentanza degli enti appartenenti alla stessa categoria, secondo la classificazione risultante dall'articolo 20.

Il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione provvede, non oltre il novantesimo giorno precedente la scadenza del termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, a nominare, con proprio decreto, la delegazione degli enti su designazione dei presidenti degli enti rappresentati.

Per la nomina della prima delegazione si prescinde dalla designazione. Il relativo decreto dovrà essere emanato entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La prima delegazione stabilirà le norme per la designazione da parte di ciascun gruppo del presidente di ente cui è affidata la propria rappresentanza, nonchè le disposizioni per il funzionamento della delegazione, per il suo rinnovo, per la sostituzione di ciascun componente.

Ferma restando l'unicità della contrattazione nazionale, per l'esame preliminare delle situazioni particolari e specifiche di ciascuna categoria di enti, la delegazione può articolarsi in altrettante sottodelegazioni.

Art. 28.

(Accordi sindacali)

Alle trattative fra la delegazione degli enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti partecipano osservatori del Governo.

L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata, entro 15 giorni, ai Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali ne riferiscono congiuntamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o non rappresentate nella delegazione delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma, possono trasmettere ai tre Ministri interessati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei ministri approva la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo o nega motivatamente l'approvazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanata la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto che approva la nuova disciplina.

Art. 29.

(Controllo sulle delibere degli enti)

Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare

o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Ministro anzidetto.

Entro 90 giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di 90 giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, semprechè i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporre lo scioglimento.

Art. 30.

(Controllo sui bilanci di previsione)

Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deli-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

berazione del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazione e contabilità degli enti pubblici.

Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.

Restano ferme le norme in vigore sulla approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti.

Ogni anno, entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 31.

(Diritti acquisiti)

Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Art. 32.

(Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione)

I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta.

I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Le indennità di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dei consigli di amministrazione non possono far parte, a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili.

Art. 33.

(Nomine governative)

Quando la nomina dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge rientra nella competenza dei ministri e del Consiglio dei ministri, di essa deve essere data comunicazione ufficiale alle Camere contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta e una biografia delle persone proposte con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.

Art. 34.

(Pubblicazione delle delibere)

Le deliberazioni dei consigli di amministrazione devono essere pubblicate, salvo che tale pubblicazione possa recare danno all'ente o ai terzi, a cura del direttore generale e del direttore della sede su apposito albo da istituire presso la sede centrale e le sedi periferiche degli enti per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Art. 35.

(Enti dipendenti dalle Regioni)

Fermi restando i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti nelle materie attribuite alla loro competenza secondo l'articolo 117 della Co-

stituzione, le Regioni, che non hanno nella materia competenza legislativa primaria, disciplinano con proprie leggi, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennità di fine servizio del personale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza.

Art. 36.

(Personale a contratto degli enti di ricerca)

Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera con contratto a termine di durata non superiore ai cinque anni.

In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.

Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli organici, purchè in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti e di un'anzianità di servizio continuativo con le funzioni della qualifica da attribuire non inferiore a tre anni, previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Il personale predetto che, pur dichiarato meritevole, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Sono abrogati l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e l'articolo 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240.

Art. 37.

(Dotazioni organiche del CNR)

Sono abrogate le vigenti disposizioni di legge che fissano i ruoli organici del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Alla determinazione di tali ruoli si provvede con il regolamento organico da emanare dal predetto ente ai sensi del precedente articolo 29.

Art. 38.

(Ruoli e qualifiche)

Per gli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica il ruolo tecnico e quello professionale possono essere unificati in un ruolo unico comprendente quattro qualifiche funzionali corrispondenti ai titoli di studio e di specializzazione professionale.

I ricercatori dipendenti dagli enti suddetti sono inquadrati, salvo che non sia diversamente disposto da leggi vigenti, nel ruolo professionale.

Art. 39.

(Consultazione del personale)

Negli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica, il consiglio di amministrazione o gli organi amministrativi competenti prima di deliberare sui programmi di attività e sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi, devono sentire il parere di una Commissione, eletta dal personale addetto alla ricerca, secondo le norme fissate dai rispettivi regolamenti.

Art. 40.

(Personale comandato)

Il personale degli enti di cui all'articolo 36 può essere comandato, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o

straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, previo consenso o su richiesta di dette amministrazioni.

Nel caso che il comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione, il trattamento economico dovrà essere interamente a carico dell'ente medesimo.

Art. 41.

(Abrogazione di norme incompatibili)

Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 44 le seguenti disposizioni:

articolo 2 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562;

articolo 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, modificato dall'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, salvo per quanto riguarda l'iscrizione del personale alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali;

articolo 14, commi quarto e quinto, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349;

articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, per quanto in contrasto con la presente legge;

articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1967, n. 337;

legge 20 febbraio 1968, n. 100;

legge 30 giugno 1971, n. 518;

legge 15 novembre 1973, n. 732;

articolo 26 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

ogni altra norma che risulti incompatibile od in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3.

Art. 42.

(Copertura finanziaria)

Ai fini della concessione degli eventuali miglioramenti retributivi derivanti dall'applicazione del trattamento economico stabilito ai sensi del precedente articolo 26, gli enti interessati assumeranno o promuoveranno adeguate misure atte a realizzare la necessaria copertura finanziaria.

Art. 43.

(Disposizione transitoria)

Nei primi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti vacanti negli organici degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 sono coperti esclusivamente con i trasferimenti previsti dai commi quinto e seguenti dell'articolo 2 e con concorsi riservati ai dipendenti non di ruolo eventualmente assunti dagli enti stessi anteriormente al 31 dicembre 1973.

Art. 44.

(Decorrenza)

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1973.

Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione dell'accordo sindacale, di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari ed i trattamenti economici vigenti.

I) ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA.

Cassa Nazionale del Notariato.
Istituto Nazionale assistenza Dipendenti Enti locali (INADEL).
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie (INAM).
Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Ente Nazione di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali (ENPAS).
Ente Nazionale di Previdenza Dipendenti Enti di Diritto Pubblico (ENPDEDP).
Ente Nazionale Assistenza Agenti Rappresentanti Commercio (ENASARCO).
Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU).
Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani (INPGI).
Federazione Nazionale Casse Mutue di Malattia per i Coltivatori Diretti e Casse Mutue Provinciali.
Federazione Nazionale Casse Mutue di Malattia per gli Artigiani e Casse Mutue Provinciali.
Federazione Nazionale Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali e Casse Mutue Provinciali.
Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali (INPDAI).
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF).
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo (ENPALS).
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV).
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA).

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per le Ostetriche (ENPAO).

Cassa Marittima Adriatica.

Cassa Marittima Tirrena.

Cassa Marittima Meridionale.

Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti.

Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Geometri.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.

Opera Previdenza Assistenza Ferrovieri dello Stato (OPAFS).

Istituto Postelegrafonici.

Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani (ENAOLI).

Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI).

Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL).

Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per i consulenti del Lavoro.

II) ENTI DI ASSISTENZA GENERICA.

Opera Nazionale Invalidi di Guerra (ONIG).

Unione Italiana Ciechi (UIC).

Associazione Nazionale Vittime civili di guerra.

Ente Nazionale Protezione ed Assistenza Sordomuti (ENS).

Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA).

Istituto Nazionale « Giuseppe Kirner » per la Assistenza ai Professori di Scuola Media.

Ente Nazionale Assistenza Magistrale (ENAM).

Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI).

Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (ONMI).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS).

III) ENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA.

Ente Nazionale Cellulosa e Carta.
Istituto Nazionale Conserve Alimentari.
Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI).
Ente Italiano della Moda - Torino.
Opera Nazionale Combattenti (ONC).
Ente Assistenza Utenti Motori Agricoli (UMA).
Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE).
Ente Nazionale Italiano Turismo (ENIT).
Cassa per il Mezzogiorno.

IV) ENTI PREPOSTI A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE.

Ente Autonomo Parco Nazione d'Abruzzo.
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.
Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC).
Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI).
Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.
Ente Acquedotti Siciliani.
Registro Aeronautico Italiano.
Automobil Club d'Italia (ACI) compresi gli Automobil Club provinciali.
Ente Autonomo del Flumendosa.

V) ENTI PREPOSTI AD ATTIVITÀ SPORTIVE, TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO.

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL).
Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).

VI) ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE.

Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (ISCO).
Istituto di Studi per la Programmazione Economica (ISPE).
Istituto Nazionale di Geofisica.
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Istituto Elettrotecnico Nazionale « Galileo Ferraris » - Torino.
Istituto Nazionale di Studi ed Esperienze di Architettura Navale (Vasca Navale).
Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (CNEN).
Istituto Nazionale della Nutrizione.
Istituto Nazionale Economia Agraria (INEA).
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
Istituto Nazionale di Ottica - Firenze.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria - Torino.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Brescia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie) - Padova.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche - Perugia.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana) - Roma.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo) - Teramo.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia) - Portici (Napoli).
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre) - Foggia.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia - Palermo.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame) - Sassari.

VII) ENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE
ARTISTICA.

Centro Sperimentale di Cinematografia.

Ente Teatrale Italiano.

Ente Autonomo « Esposizione Triennale Internazionale delle Arti Decorative ed Industriali Moderne e dell'Architettura Moderna » in Milano.

Ente Autonomo Esposizione Quadriennale d'Arte di Roma.

Ente Autonomo « La Biennale di Venezia ».

Ente per il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano.

Accademia Nazionale dei Lincei.

Istituto Italiano di Medicina Sociale.